REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACO

SINDACO

COPIA ORDINANZA N. 29 Reg. Ord.

Oggetto: **Emergenza COVID-19 - Nuove disposizioni a seguito dell'emanazione del DPCM del 26.04.2020.**

IL SINDACO

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 26.04.2020, recante ulteriori disposizioni attuative dei precedenti Decreti, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella cosiddetta "fase due" (che si allega);

Preso atto delle Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020 e n. 20 del 01.05.2020 (che si allegano);

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 14 del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto "Provvedimenti a scopo precauzionale, per la salvaguardia della salute e dell'integrità pubblica e per ridurre la possibilità di contagio da Coronavirus";
- n. 17 dell'8 marzo 2020 avente ad oggetto "Provvedimenti per la salvaguardia della salute e dell'integrità pubblica e per ridurre la possibilità di contagio da Coronavirus";
- n. 18 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Integrazione Ordinanza del Sindaco n. 17 del 08.03.3020 avente ad oggetto: "Provvedimenti a scopo precauzionale, per la salvaguardia della salute e dell'integrità pubblica e per ridurre la possibilità di contagio da Coronavirus";
- n. 19 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto "Provvedimento a scopo precauzionale, per la salvaguardia della salute e dell'integrità pubblica e per ridurre la possibilità di contagio da Coronavirus - Chiusura delle Sale e dei Circoli Ricreativi - Culturali";
- n. 21 dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto "Chiusura del civico Cimitero Comunale nelle giornate feriali e festive fino a nuova disposizione";
- n. 25 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto "Disposizione di anticipazione della chiusura serale alle ore 19,00 delle attività di Farmacia";
- n. 26 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid-19 - Rimodulazione orari di chiusura degli esercizi commerciali ed altre attività";

Ritenuto di dover provvedere ad adeguare le suddette Ordinanze alle nuove disposizioni di cui al DPCM del 26.04.2020 ed alle disposizioni di cui alle Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020 e n. 20 del 01.05.2020, nonché di dover disporre in merito a quanto demandato in capo ai Sindaci dai precitati Provvedimenti, al fine di meglio regolamentare nel territorio comunale le norme di carattere igienico-sanitario;

Visto l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) - D.Lgs. 18 agosto 2020, n. 267 e ss.mm.ii,

ORDINA

a far data dal 4 maggio 2020, le proprie precedenti Ordinanze nn. 14, 17, 18, 19, 21, 25 e 26/2020 **sono abrogate e sostituite, oltre** che dalle disposizioni di cui al DPCM 26.04.2020 ed alle Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020 e n. 20 del 01.05.2020, **con le disposizioni che seguono:**

- **chiusura** della Biblioteca Comunale, del Teatro Tempio, del Museo San Nicolò, del Museo Sebastiano Guzzone, del Tesoro di Santa Maria della Stella, dell'Archivio Storico e del Parco Archeologico di Santa Maria La Vetere;
- **chiusura** delle Sale e dei Circoli Ricreativi - Culturali presenti sul territorio comunale;
- **apertura** del **Cimitero Comunale nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00** a far data **da mercoledì 6 maggio 2020** e, in via straordinaria, domenica 10 maggio dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

  L'ingresso al Cimitero avverrà solo dal cancello principale di Largo Cappuccini.

  E' assolutamente **vietato l'ingresso con automezzi** di qualsiasi tipo, **ad eccezione** dei diversamente abili e/o fisicamente impediti muniti delle certificazioni come per legge.

  Le Cappelle delle Confraternite potranno aprire alle seguenti condizioni:
  - i rappresentanti legali delle Confraternite dovranno disporre la presenza di personale all'ingresso di ogni Confraternita al fine di contingentare gli accessi, garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e verificare che le persone siano munite di mascherine e guanti di protezione;
  - l'accesso alle Confraternite è consentito nella misura massima di tre persone ogni 40Mq di superficie;
  - dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita dalle Confraternite.
  - gli addetti, dovranno garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro fra le persone in attesa di entrata.
  - dovrà essere garantita la pulizia e l'igiene ambientale con frequenza di almeno una volta al giorno;
  - dovranno essere messi a disposizione agli ingressi sistemi per la disinfezione delle mani.

  I Rappresentanti legali delle Confraternite **dovranno** tassativamente **presentare** l'allegata **Dichiarazione Sostitutiva** contenente le superiori condizioni.

  In assenza non sarà autorizzata l'apertura delle Confraternite.

  La mancata osservanza delle superiori disposizioni comporterà, oltre che la chiusura alla fruizione della Confraternita, l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti e punita con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00 – a norma dell'art. 7-*bis*, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca altra fattispecie di reato.

  Resta inteso che **gli atterramenti rimangono chiusi.**

- **In esecuzione** di quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett e) del DPCM 26.04.2020, **rimane chiuso il Parco Giochi di Viale Regina Margherita e l'area attrezzata per il gioco dei bambini all'interno del Giardino Pubblico Vittorio Veneto (Villa Comunale)**, che sarà opportunamente recintata al fine di interdirne la fruizione.

  L'accesso del pubblico al Giardino Vittorio Veneto (Villa Comunale) **è condizionato** al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (con il responsabile utilizzo dei dispositivi di protezione in caso di prossimità fra persone);
- **chiusura di tutti gli impianti sportivi** di Viale Regina Margherita;

  è consentita la fruizione dell'impianto di Piano Mole esclusivamente per l'attività sportiva o motoria individuale purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e, comunque, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett f) del citato DPCM;

- **sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri di benessere**;
- **sono consentite le cerimonie funebri** con le prescrizioni seguenti:
- **la funzione si svolgerà presso il nuovo Ossario del Cimitero Comunale, con l'esclusiva partecipazione di congiunti** e, comunque, **fino a un massimo di quindici persone, oltre al celebrante ed agli operatori dei servizi funebri;**
- **i**l feretro dovrà essere trasportato al Cimitero con il mezzo della Ditta incaricata **senza corteo al seguito**;
- **i**n ogni caso, debbono essere indossate mascherine e guanti di protezioni e rispettata rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- **E' consentito l'accesso ai luoghi di culto** per la preghiera personale ed esclusivamente in assenza di celebrazioni.

  All'interno delle chiese, i parroci adotteranno misure organizzative tali da evitare gli assembramenti, individuando percorsi differenziati di entrata e di uscita atti a garantire ai frequentatori il distanziamento personale.

  Per quanto concerne la sanificazione, la chiesa dovrà essere igienizzata regolarmente mediante pulizia delle superfici e degli arredi con idonei detergenti ad azione antisettica.

  All'ingresso delle chiese dovranno essere messi a disposizione sistemi per la disinfezione delle mani.

  In ogni caso, debbono essere indossate mascherine e guanti di protezione e rispettata rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- **restano aperte le farmacie, i tabaccai e le edicole**;
- **l'orario di chiusura serale delle farmacie** ricadenti sul territorio comunale **è anticipato alle ore 19,00** fino a cessazione dell'emergenza da COVID-19 o, in ogni caso, fino a nuova disposizione, **assicurando che il servizio dovrà essere svolto a chiamata per le urgenze dalla farmacia di turno.**

Le farmacie, in coerenza con la Circolare dell'Assessore Regionale della Salute, continueranno ad erogare i propri servizi mediante gli sportelli posti all'esterno della farmacia o con la porta d'accesso chiusa, in deroga alla normativa vigente e senza alcun diritto addizionale per l'utenza, qualora non fossero in grado, per ragioni strutturali, di poter adottare tutte le misure previste dalle direttive nazionali finalizzate al contenimento del contagio del virus;

- **le attività commerciali e le attività produttive autorizzate** dal DPCM 26.04.2020 a svolgere la propria attività, **dovranno comunque osservare la chiusura dalle ore 20,00 alle ore 06 del giorno successivo**;
- **fermo restando quanto disposto** dall'art. 1, co. 1, lett. i) del DPCM 26.04.2020 **riguardo alla chiusura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, per gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura** e **per i quali può essere ripresa** la raccolta dei giochi e delle scommesse per come indicato nella Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Dogane Monopoli n. 125127/RU del 23 aprile 2020 (che si allega), considerate le dimensioni dei locali, al fine di garantire il distanziamento, **è consentito l'accesso ai locali** di una persona per volta munita di mascherina e guanti di protezione, oltre alla presenza di un massimo di due operatori.

  Dovranno, comunque, essere rispettate le misure previste dall'Allegato 5 del DPCM 26.04.2020;
- **in esecuzione** dell'art. 1, co. 1, lett. z) del DPCM 26.04.2020, **il Mercato settimanale del martedì resta sospeso**;
- **secondo quanto disposto** dall'art. 1, co. 1, lett. aa) del DPCM 26.04.2020 **è consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, **nonché la ristorazione con asporto** da parte **di ristoranti, pizzerie, gelaterie, laboratori, pasticcerie, bar, chioschi**, **fermo restando** l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, **il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali** e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli esercizi.

  Il servizio di consegna a domicilio e di asporto potrà essere effettuato dalle ore 04,00 del mattino alle ore 23,00.

Dovranno essere, inoltre, osservate le seguenti ulteriori norme:

- gli ingressi agli esercizi commerciali dovranno avvenire in modo dilazionato, dovrà in ogni caso essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dovrà essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- l'accesso potrà avvenire esclusivamente indossando mascherina e guanti di protezione;
- le attività commerciali, le attività produttive, le farmacie, i tabaccai, le edicole sono tenute a mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, oltre a disinfettare regolarmente le superfici.

Tutti le attività commerciali, le attività produttive, le farmacie, i tabaccai, le edicole autorizzate, dovranno osservare le misure di cui agli Allegati 4, 5 e 6 del DPCM 26.04.2020.

Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano dalla data del 4 maggio 2020 ed hanno efficacia fino al 17 maggio 2020 compreso, salvo nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Provvedimento trovano, comunque, **integrale applicazione** le disposizioni del DPCM del 26.04.2020 e delle Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020 e 20 del 01.05.2020.

RACCOMANDA

a chiunque farà rientro/ingresso nel territorio di Militello in Val di Catania dal 4 maggio 2020 in poi, proveniente dalle Regioni o dai Comuni interessati dall'attuale emergenza ed a quanti posti in isolamento domiciliare, di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Tit. IV dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020.

DISPONE

- **c**he la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito Istituzionale, sull'App e sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima diffusione;
- **c**he la stessa sia trasmessa a mezzo Pec: al Presidente della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Catania, al Direttore Generale dell'A.S.P. 3 di Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale di Militello in Val di Catania ed al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali.

La pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, **ha valore di notifica, anche individuale, a quanti interessati dalle presenti disposizioni.**

Tutte le Forze dell'Ordine e gli Agenti della Forza Pubblica operanti sul territorio sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

*** Si allegano:**

1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 26.04.2020;
2. Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020;
3. Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 20 del 1‹ maggio 2020;
4. Determinazione prot. n. 125127/RU del 23 aprile 2020 del Direttore dell'Agenzia Dogane Monopoli;

5. Dichiarazione Sostitutiva Confraternite.

Militello in Val di Catania 02-05-2020

IL SINDACO
F.to Dott. GIOVANNI BURTONE